MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 11

Riduzione dei costi di riscossione fiscale

L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 36

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	II — Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo	I — Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-11-riduzione-dei-costi-di-riscossione-fiscale/versione/36

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it